



REGOLAMENTO DIDATTICO

Scuola di Specializzazione	CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE
Area	Chirurgica
Classe	Chirurgie del distretto testa e collo

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento disciplina l'articolazione dei contenuti e le modalità organizzative, amministrative e di funzionamento della Scuola di Specializzazione in Chirurgia maxillo-facciale, afferente alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Verona.

Art. 2 - Organi della Scuola

Sono organi della Scuola il Direttore e il Consiglio della Scuola.

Art. 3 - Direzione della Scuola

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 162/1982, la Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo o fuori ruolo del settore scientifico-disciplinare MED/29 CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE.

Il Direttore ha la responsabilità della Scuola; convoca il Consiglio e lo presiede. Ha nell'ambito della conduzione della Scuola le funzioni proprie dei Presidenti di Consiglio di Corso di Laurea.

Le modalità di elezione del Direttore sono disciplinate dal Regolamento di Ateneo per la formazione specialistica medica e dalla normativa vigente in materia.

La sede della Direzione della Scuola è l'Unità Operativa di Odontoiatria e Chirurgia maxillo-facciale – Policlinico "G.B. Rossi" – Azienda Ospedaliera di Verona..

Art. 4 - Consiglio della Scuola

Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i docenti della Scuola compresi gli eventuali docenti a contratto e da una rappresentanza di 3 specializzandi, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del D.P.R. 382/1980.

Il Consiglio della Scuola ha competenze deliberative, propositive e consultive nelle materie concernenti l'organizzazione e la gestione delle attività formative della Scuola.

Il Consiglio della Scuola può istituire Commissioni per facilitare i processi di programmazione, coordinamento e valutazione delle attività formative e di tutorato.

Art. 5 - Corpo docente

Il corpo docente della Scuola è costituito da Professori di ruolo o fuori ruolo di I e II fascia, da Ricercatori Universitari e personale operante in strutture non universitarie, appartenente alla rete formativa della Scuola, nominato dal Consiglio di Facoltà su proposta del Consiglio della Scuola, ai sensi del DM 21 maggio 1998, n. 242.

Il corpo docente comprende almeno un Professore di ruolo o fuori ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola.

Il corpo docente della Scuola è determinato ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 6 - Obiettivi Formativi

La Scuola di Specializzazione in Chirurgia maxillo-facciale afferisce all'Area chirurgica, Classe delle chirurgie del distretto testa-collo e si articola in 5 anni di corso.

Lo specialista in Chirurgia Maxillo Facciale deve avere acquisito conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo della fisiopatologia, clinica e terapia delle malattie del distretto cervicale



in età pediatrica ed adulta; sono specifici ambiti di competenza la Traumatologia maxillo-facciale, la Chirurgia Oncologica oro-maxillo-facciale, la Chirurgia speciale Odontostomatologica, la Chirurgia Ortognatica, la Chirurgia delle ghiandole salivari, la Chirurgia delle malformazioni cranio-facciali, la Chirurgia ricostruttiva del distretto maxillo-facciale.

Per il conseguimento del titolo di specialista, il medico in formazione deve acquisire 300 CFU complessivi.

La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dalle prove in itinere nonché dei giudizi dei docenti-tutori.

Ai sensi di quanto stabilito dal D.M. 1 agosto 2005 relativo al Riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, al termine del corso di specializzazione lo studente consegue il diploma di specializzazione corredato dal Supplemento al Diploma rilasciato dalle Università ai sensi dell'art.11, comma 8, del D.M. n. 270/2004, che documenta l'intero percorso formativo svolto dallo specializzando e che indica le Attività elettive che hanno caratterizzato lo specifico percorso individuale.

L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'ordinamento didattico per conseguire il titolo di studio è il Credito Formativo Universitario (CFU).

Ad ogni CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; la quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 CFU.

L'Ordinamento didattico, nel rispetto della legge vigente, determina l'articolazione delle attività formative preordinate al raggiungimento degli obiettivi utili a conseguire il titolo. Le attività sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei di saperi, identificati dai Settori Scientifico Disciplinari.

Le attività formative e i relativi CFU sono così ripartiti:

- a) Attività di base a cui sono assegnati 5 CFU;
- b) Attività caratterizzanti a cui sono assegnati almeno 270 CFU;
- b.1) Attività caratterizzanti elettive a scelta dello studente a cui può essere assegnata una parte dei CFU dell'Ambito specifico della Scuola;
- c) Attività Affini, Integrative e Interdisciplinari a cui sono assegnati 5 CFU;
- d) Attività finalizzate alla prova finale a cui sono assegnati 15 CFU;
- e) Altre Attività a cui sono assegnati 5 CFU.

Il profilo specialistico, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali utili al conseguimento del titolo sono indicati nell'ordinamento didattico. L'ordinamento didattico e il relativo piano didattico con il quadro dettagliato delle attività formative, redatti ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 e del D.M. 1 agosto 2005 e successive integrazioni e modificazioni sono riportati in appositi allegati facenti parte integrante del presente regolamento.

Art. 7 - Programmazione didattica

Il Consiglio della Scuola determina ogni anno le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici di cui al comma 1, ed e agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.



La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Il medico in formazione deve frequentare le tipologie di attività didattica che il Consiglio della Scuola ritenga necessario per la completa e armonica formazione del singolo medico in formazione.

Il programma generale di formazione della scuola di specializzazione è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

L'attività teorico-pratica finalizzata al conseguimento dei requisiti minimi per il completamento del percorso formativo personalizzato deve considerarsi parte integrante dell'attività didattica tradizionale, cui è complementare e di cui costituisce un momento di verifica e approfondimento.

Gli obiettivi minimi previsti dal percorso formativo annuale consistono nella:

- partecipazione in prima persona quotidianamente ai meeting di reparto;
- partecipazione alle lezioni ex-cathedra, agli studi guidati, ai seminari, alle conferenze, previsti nel piano didattico annuale.

Il completamento del suddetto percorso formativo deve considerarsi come importante elemento di giudizio nell'ambito dell'esame teorico-pratico annuale relativo alle singole discipline indicate nel piano didattico generale.

La programmazione e la realizzazione dell'attività scientifica finalizzata al raggiungimento dei requisiti minimi annuali si svolge sotto la guida di tutori. Il tutor verificherà con scadenza semestrale il grado di avanzamento del medico in formazione nell'ambito del percorso formativo. Nei periodi di tirocinio presso strutture esterne convenzionate la funzione di tutore viene transitoriamente assunta dal relativo dirigente medico di secondo livello.

Le attività didattiche della Scuola si possono articolare principalmente nelle seguenti forme: lezioni ex-cathedra, meeting di reparto, studio guidato, seminari, conferenze.

Lezioni ex cathedra. I medici in formazione sono tenuti a frequentare tutte le lezioni previste per il rispettivo anno di corso (vige l'obbligo della frequenza del 70% del monte ore per ciascun insegnamento). Tale obbligo riguarda anche coloro i quali frequentano temporaneamente le strutture sia dentro che fuori rete formativa ed anche quelli che sono titolari di posti di ruolo in sedi convenzionate.

Meeting di reparto. Partecipazione attiva, con l'intera equipe, dei casi clinici presenti in reparto e/o presso le varie attività ambulatoriali. I medici in formazione sono tenuti a partecipare e prendere parte attiva nella presentazione dei casi loro affidati, identificandone le problematiche, esponendo gli eventi osservati, riferendo sulle decisioni assunte, proponendo percorsi diagnostici ed approcci terapeutici, in funzione del grado di maturazione professionale e dell'anno di corso frequentato. Tale attività, si svolge quotidianamente durante tutto il periodo dell'anno, in occasione del "giro seduto" in reparto che precede il giro visita dei pazienti.

Studio guidato. Lo studio guidato o tutoriale prevede letture guidate, ricerche bibliografiche ed approfondimenti culturali su specifici argomenti stabiliti di volta in volta dai singoli tutori, i quali verificheranno periodicamente che il lavoro assegnato al singolo medico in formazione sia stato realmente svolto. Nell'ambito dello studio guidato rientra anche la partecipazione a lavori di ricerca che i tutor riterranno utile ai fini della preparazione del medico in formazione.

Seminari. I seminari consistono nella trattazione di argomenti monotematici di vasto interesse chirurgico maxillo-facciale cui tutti i medici in formazione sono tenuti a partecipare. Gli argomenti sono scelti dal Consiglio della Scuola su suggerimento del Direttore o del Corpo docente e vengono svolti dai docenti afferenti alla Scuola o da esperti esterni alla Scuola invitati in rapporto alla specifica competenza in materia.



Conferenze. La Scuola si riserva il diritto di invitare periodicamente esperti su particolari argomenti di interesse chirurgico maxillo-facciale a tenere delle conferenze cui tutti gli specializzandi sono tenuti a partecipare.

Art. 8 - Requisiti per l'accesso

L'ammissione degli specializzandi alla Scuola di Specializzazione avviene in conformità alla normativa vigente recepita nel bando annuale di ammissione al primo anno delle Scuole di Specializzazione medico-chirurgiche.

Sulla base dei requisiti richiesti e di cui la Scuola è dotata, il numero degli iscrivibili al primo anno di corso è pari a 4.

Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilito di concerto tra il Ministero della Salute e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole.

L'Università può integrare i fondi ministeriali con finanziamenti sufficienti alla corresponsione degli importi previsti per i contratti di formazione specialistica per l'intera durata del corso, da iscrivere in bilancio, provenienti da donazioni e/o convenzioni con Enti pubblici, associazioni, fondazioni o persone giuridiche private, nell'ambito del numero complessivo degli iscrivibili previsti nello statuto/regolamento didattico delle singole Scuole di Specializzazione.

L'ammissione dei vincitori in base alla relativa graduatoria per le diverse tipologie di posti avviene nel rispetto del seguente ordine:

- a) posti ordinari con finanziamento ministeriale;
- b) posti aggiuntivi finanziati dalla Regione;
- c) posti aggiuntivi finanziati con risorse acquisite da istituzioni o enti pubblici;
- d) posti aggiuntivi finanziati con risorse acquisite da persone fisiche o persone giuridiche private.

L'ammissione a tutti i suddetti posti è comunque subordinata al regolare superamento della prova concorsuale e ad apposita autorizzazione ministeriale.

Il numero effettivo degli iscritti alla scuola non può superare il numero totale degli iscrivibili.

Art. 9 - Posti in soprannumero per personale medico di ruolo del Servizio Sanitario Nazionale

Il personale medico di ruolo in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa è ammesso alla scuola secondo quanto stabilito dall'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 368/1999) e dal bando annuale di ammissione alle Scuole di specializzazione medico-chirurgiche.

Tale personale dovrà produrre idonea documentazione dalla quale risulti che è assegnato ad una unità operativa nella quale svolge, a tempo pieno, un'attività corrispondente alla specializzazione prescelta.

Spetta comunque al Consiglio della Scuola, prima dell'inizio delle attività, verificare che sussistano le condizioni e i requisiti necessari per garantire che lo specializzando possa sviluppare il percorso formativo pratico previsto dall'ordinamento della Scuola.

Le altre attività previste dalla Scuola dovranno essere svolte secondo quanto stabilito dal Consiglio della Scuola.

Per il conseguimento del titolo di specialista, i predetti specializzandi devono aver comunque svolto un'attività formativa corrispondente a quella prescritta dagli ordinamenti didattici, dal presente regolamento e dalla normativa vigente, per gli specializzandi ammessi sui posti con contratto.

Art. 10 - Formazione nella rete formativa

Il medico in formazione svolge la propria attività formativa secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio della Scuola.

Ai fini di una completa e armonica formazione professionale il medico in formazione è tenuto a frequentare le diverse strutture, servizi, settori, attività in cui è articolata la singola Scuola con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola.



Il periodo di frequenza del medico in formazione specialistica nella stessa Unità Operativa convenzionata, viene definito dal Consiglio della Scuola e comunque non può essere superiore alla metà della durata della Scuola di Specializzazione.

Art. 11 - Formazione fuori rete formativa

Sono possibili periodi di formazione all'estero, previa approvazione del Consiglio della Scuola e formale accettazione della Amministrazione ospitante, per un periodo massimo di diciotto mesi nell'intero corso degli studi.

Sono altresì possibili periodi di stages per una durata non superiore a dodici mesi nell'arco degli anni di durata della scuola da svolgersi in strutture accreditate e su delibera del Consiglio della Scuola.

La frequenza degli specializzandi presso una sede fuori rete formativa, prevede la stipula di accordi fra la Scuola e la Sede fuori rete formativa per stabilire le modalità di assicurazione professionale dei medici in formazione durante i periodi di stages e le eventuali "facilities" che la sede accogliente è in grado di garantire.

Art. 12 - Formazione e attività assistenziale

L'attività di tirocinio del medico in formazione specialistica si configura per tutta la durata del corso come attività formativa e non sostitutiva di quella del personale di ruolo, ospedaliero o universitario, e deve essere comprensiva della globalità delle attività svolte dal personale strutturato. Nello svolgimento delle attività assistenziali al medico in formazione specialistica sono attribuiti livelli crescenti di responsabilità e autonomia legati alla maturazione professionale e vincolate alle direttive ricevute dal Consiglio della Scuola.

Progressione delle competenze e dei livelli di autonomia: La progressione programmata e monitorizzata rappresenta elemento essenziale nella formazione dello specialista in Chirurgia maxillo-facciale e si articola attraverso la valutazione in itinere del medico in formazione specialistica, con verifica delle competenze, del grado di autonomia, dei livelli di responsabilità e quindi della competenza complessiva raggiunta nell'ambito del sistema formativo articolato in 5 anni di corso e nelle varie tipologie di attività.

La scuola predispose un profilo delle attività formative teorico-pratiche e di ambito assistenziale sulla base di una preliminare valutazione, degli specifici livelli di complessità assistenziale di tutte le attività pratiche cui il medico in formazione partecipa durante il corso del tirocinio con particolare riferimento alle attività routinarie, alle consulenze, alle guardie.

Sulla base di tali livelli, la tipologia di attività assistenziale del medico in formazione sarà:

- Tutorata, con presenza del tutor che esegue la prestazione e ne affida in parte o interamente l'esecuzione all'allievo;
- Tutelata, la prestazione, su indicazione del tutor, è eseguibile dal medico in formazione con presenza del tutor stesso nella struttura, anche se non fisicamente presente accanto allo stesso;
- Protetta, il medico in formazione esegue la prestazione, anche con autonomia decisionale sul percorso assistenziale, e in caso di necessità deve chiamare prontamente il tutor, in grado di fornire rapida consulenza e/o tempestivo intervento;

Tali livelli vanno riferiti alla specifica capacità del medico in formazione, dedotta dalla valutazione del tutor, anche a prescindere dall'anno di corso. Le valutazioni del tutor, visionate e validate dal responsabile della struttura di tirocinio, sono oggetto di periodica supervisione del Direttore della Scuola cui compete la valutazione globale delle capacità raggiunte dal medico in formazione.



Tale “idoneità” è temporanea e vincolata ad una verifica periodica, di norma annuale, e consente di affidare ad esso responsabilità assistenziali autonome.

Pertanto, l’attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire in maniera nominale per ogni singolo medico in formazione e non è necessariamente legata solo ai passaggi di anno.

Per tutte le attività assistenziali al medico in formazione specialistica deve essere sempre garantito come referente un medico specialista della disciplina in oggetto della specializzazione presente o reperibile in pronta disponibilità in rapporto ai livelli di responsabilità attribuiti; ciò come doverosa tutela delle persone (utente e medico in formazione) e come momento essenziale per l’apprendimento.

Il medico specialista, quando reperibile, deve essere sempre raggiungibile telefonicamente o con il supporto di più moderne tecnologie, e deve essere presente entro trenta minuti in caso di chiamate per problemi urgenti e comunque condivide sempre con il medico in formazione la responsabilità sui pazienti per i quali è stato chiamato.

La partecipazione del medico in formazione alle attività sanitarie deve risultare dai registri o documenti delle stesse (cartelle cliniche, registro operatorio, ecc.)

Tuttavia, fatte salve eccezioni derivanti da specifiche disposizioni normative ed in casi particolari documentati, le attività medico-chirurgiche del medico in formazione saranno fino al quarto anno svolte secondo un approccio tutorato/tutelato.

Nel quinto anno le attività medico-chirurgiche del medico in formazione continueranno a svolgersi secondo un approccio tutorato/tutelato, potendo tuttavia, su specifica indicazione del tutor, in accordo con il Responsabile dell’Unità Operativa e in applicazione alle eventuali delibere del Consiglio della Scuola, svolgersi anche con un approccio protetto.

In specifico, relativamente all’attività svolta presso l’Unità Operativa di Sede della Scuola si sottolinea:

- a partire dal primo anno, per i primi sei mesi, il medico in formazione è autorizzato a svolgere secondo le proprie competenze l’attività assistenziale di reparto, di Day Hospital e l’attività ambulatoriale delle estrazioni dentarie e delle urgenze odontoiatriche. In questo periodo l’attività di guardia medica feriale, festiva, diurna e notturna è svolta solo con approccio tutorato in affiancamento al medico specialista o al medico in formazione del 2°/3°/4°/5° anno;
- a partire dal 6° mese del primo anno, il medico in formazione è inserito, secondo i propri livelli di competenza, in tutte le attività medico-chirurgiche dell’Unità Operativa di Sede della Scuola;
- a partire dal 4° anno, previa valutazione positiva da parte di idonea Commissione valutatrice, il medico in formazione potrà svolgere servizio di guardia medica secondo approccio esclusivamente protetto.

In specifico, relativamente alle attività di guardia e/o reperibilità del medico in formazione presso l’Unità Operativa Sede della Scuola, si sottolinea:

- I turni di guardia attiva diurna sono compresi dalle ore 8.00 alle ore 20.00
- I turni di guardia attiva notturna sono compresi dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e prevedono un periodo di riposo di 6 ore precedentemente al turno e di 12 ore seguente al turno stesso.
- I turni di reperibilità notturna sono compresi dalle ore 20.00 alle ore 08.00, e non prevedono un precedente o seguente periodo di riposo
- Il turno di reperibilità festiva o del “fine settimana” prevede lo svolgimento dell’attività in analogia all’attività dello strutturato di turno o comunque come da sua indicazione.

Nell’eventualità il medico in formazione si trovi presso una struttura convenzionata della rete formativa, o fuori da essa, tali linee guida subiranno le opportune modifiche a seconda delle



competenze del medico in formazione e le esigenze assistenziali della struttura ospitante, previa nulla osta del Direttore della Scuola di Sede e del Responsabile dell'Unità Operativa ospitante.

Art. 13 - Tutor e altre figure di riferimento

Tutor. Il tutor è un medico specialista, della disciplina oggetto della specializzazione, che opera in qualità di dirigente medico o titolare di contratto nelle varie unità operative assistenziali dove ruotano i medici in formazione al quale è affidata la responsabilità finale della cura dei pazienti.

In particolare i tutor della Scuola sono costituiti dal personale universitario e non universitario afferente all'unità operativa della Clinica di Chirurgia Maxillo-Facciale e a quelle previste dal tronco comune. Le strutture della rete formativa devono comunque essere dotate di almeno un tutor e di un referente di sede, di norma il Dirigente di 2° livello dell'Unità operativa stessa.

Il numero di medici in formazione specialistica per tutor non può essere superiore a tre.

Il ruolo di tutor viene affidato e/o revocato annualmente dal Consiglio della Scuola e implica la conoscenza da parte del tutor del funzionamento globale della stessa.

I tutor sono designati sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa.

Sono compiti principali del tutor:

- cooperare con il Direttore dell'Unità Operativa nella realizzazione dei compiti formativi e didattici interagendo in prima persona con il medico in formazione;
- essere di riferimento al medico in formazione per tutte le attività cliniche e gli atti medici, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti;
- concorrere al processo di valutazione del medico in formazione;
- coordinare i supervisori, dove previsti.

I tutor svolgono essenzialmente l'attività formativa professionalizzante sul campo, ma partecipano anche alle attività didattiche seminariali, di discussione di casi clinici, meeting.

I tutor sono inoltre chiamati a fornire un dettagliato giudizio sulle attività professionalizzanti svolte dal medico in formazione, sulla base di standard e di criteri predefiniti, mediante l'utilizzo di specifici strumenti di valutazione, oggettivati anche alla determinazione della progressione della performance professionale e del grado di autonomia del medico in formazione.

Annualmente il Consiglio della Scuola verifica le proposte di nomina e/o conferma in ruolo dei tutor secondo criteri di valutazione derivanti da una analisi delle competenze dimostrate nella guida dei percorsi formativi dei medici in formazione utilizzando indicatori di profitto degli allievi, di tipologia e quantità di attività tutorate, di correttezza e completezza dei report, di coerenza delle attività tutorate con i percorsi formativi; verranno altresì prese in considerazione le valutazioni dei responsabili delle sedi di tirocinio e potranno essere considerate anche valutazioni degli allievi.

Supervisore. Il supervisore è di norma un medico specialista della disciplina oggetto della specializzazione afferente alla struttura di sede o della rete formativa o un medico specialista in discipline non oggetto della specializzazione facenti parte del tronco comune del piano didattico della Scuola, che opera in qualità di dirigente medico o titolare di contratto nelle varie unità operative assistenziali dove ruotano i medici in formazione, con il compito di supervisionare l'operato del medico in formazione affidatogli per il tempo necessario all'esecuzione di una data attività professionalizzante (sia di tipo medico che chirurgico), di fornire quindi al medico in formazione assistenza sia didattica sia professionalizzante ed, infine, di relazionare sull'operato del medico in formazione al tutore referente il quale provvederà a comunicare tale relazione al Direttore e al Consiglio della Scuola.

Responsabile di Sede. Il responsabile di sede è di norma un Dirigente apicale dell'area specifica della scuola individuato dal Consiglio della Scuola nell'ambito della struttura collegata o complementare; ad esso compete il coordinamento delle attività dei tutor.

Le proposte dei nominativi dei tutori, dei responsabili di sede e dei supervisori vengono approvate dal Consiglio della Scuola, in concomitanza, di norma, alla nomina annuale dei docenti nell'ambito



della formulazione degli organigrammi; è prevista la periodica proposizione di incontri formativi ed organizzativi con i tutor al fine di armonizzarne le attività di tutorato e le modalità di articolazione dello stesso.

I tutor, i supervisori ed i responsabili di sede possono partecipare, su invito del Direttore, al Consiglio della Scuola, ma non hanno diritto di voto.

Art. 14 - Registrazione delle attività formative

I medici in formazione sono tenuti alla compilazione di un apposito libretto personale di formazione, dove devono riportare dettagliatamente il numero e la tipologia degli atti e degli interventi, che devono essere certificati dal responsabile della struttura presso cui il medico ha svolto la sua formazione.

Il Direttore della Scuola, al termine di ogni anno di corso, verifica la compilazione del libretto e la congruità alle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione definito all'inizio dell'anno accademico e controfirma il libretto.

Il libretto può essere redatto su supporti informatizzati.

Art. 15 - Frequenza

L'impegno orario richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno, comprensivo delle attività assistenziali e di didattica formale.

Il medico in formazione specialistica deve svolgere un programma settimanale che si articola, di norma, su sei giorni su sette. Nello svolgimento di tutte le attività di tirocinio, il medico in formazione specialistica è tenuto ad esibire un tesserino identificativo, analogamente al personale strutturato.

Art. 16 - Modalità di rilevazione delle presenze

Sono previsti idonei sistemi di controllo dell'orario.

L'accertamento dell'orario spetta al Responsabile dell'Unità Operativa in cui il medico in formazione specialistica opera.

Il Direttore della Scuola acquisisce l'attestato di regolare frequenza del medico in formazione specialistica da parte del Responsabile dell'Unità Operativa.

Art. 17 - Assenze per malattia

Le assenze per malattia e gravidanza determinano la sospensione della formazione quando siano di durata superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi.

In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, il medico in formazione specialistica è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola e a presentare, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, il relativo certificato medico alla Direzione stessa. Il certificato potrà essere inviato tramite telefax o consegnato da altra persona a ciò delegata.

La comunicazione deve essere data dall'inizio dell'assenza, nel caso in cui dal certificato medico risulti da subito una prognosi superiore ai quaranta giorni.

Al fine del superamento del periodo di comporta (1 anno) sono computati anche i periodi di malattia che non hanno, per loro durata, comportato la sospensione della formazione specialistica e i giorni non lavorativi.

Art. 18 - Assenze legate alla tutela della gravidanza e della maternità

La specializzanda è tenuta a comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza alla Direzione della Scuola e al responsabile della struttura nella quale svolge la formazione, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione che fossero necessarie a tutela della salute del nascituro.



Come per la malattia, eventuali assenze di durata inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, dovute allo stato di gravidanza, che dovessero verificarsi nei primi sette mesi, non determinano sospensione della formazione.

La specializzanda è tenuta a sospendere la formazione per cinque mesi a partire dall'inizio dell'ottavo mese di gravidanza, salvo quanto disposto dalle norme in materia di radioprotezione e da altre specifiche norme in materia. La richiesta di sospensione deve essere presentata alla Direzione della Scuola e al competente Ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università, entro il quindicesimo giorno precedente alla data di inizio della sospensione stessa, unitamente al certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

La specializzanda ha la facoltà di proseguire la formazione per tutto l'ottavo mese di gravidanza, presentando apposita richiesta alla Direzione della Scuola e al competente Ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università. Alla richiesta dovranno essere allegate le certificazioni previste dalla legge nella quali viene attestato che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

In tal caso la sospensione avrà inizio un mese prima della data presunta del parto e avrà durata di almeno cinque mesi.

Decorsi i cinque mesi di congedo per maternità, la specializzanda ha la facoltà di usufruire del congedo parentale consentito dal D. Lgs. n. 151/2001, prolungando il periodo della sospensione della formazione, previa comunicazione alla Direzione della Scuola e all'ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università con l'indicazione della data di ripresa della formazione.

La riduzione facoltativa dell'impegno orario richiesto per la formazione specialistica a causa di allattamento, a decorrere dal terzo mese fino al compimento di un anno del bambino, comporta una riduzione dell'impegno orario stesso di due ore giornaliere pari ad un terzo, che su nove mesi di attività, corrisponde a tre mesi di attività formativa non svolta e da recuperare, ovviamente, per poter essere ammessi all'esame finale. Per il suddetto periodo verranno corrisposti soltanto i due terzi della quota variabile prevista dal contratto. In questo caso il recupero dovrà essere svolto per un massimo di tre mesi e retribuito con il compenso completo come previsto dal contratto di formazione specialistica.

Art. 19 - Assenze giustificate

Ogni medico in formazione specialistica ha diritto a trenta giorni lavorativi complessivi di assenza per motivi personali, preventivamente autorizzati, nell'anno di pertinenza del contratto di formazione specialistica e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. L'autorizzazione va richiesta alla Direzione della Scuola almeno sette giorni prima.

La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari devono essere autorizzate dalla Direzione della Scuola che garantisce la loro inerenza all'iter formativo del medico in formazione specialistica. I periodi per tali attività non vanno computati nel periodo di trenta giorni di assenza giustificata di cui lo specializzando può usufruire.

Art. 20 - Assenze ingiustificate

Le prolungate assenze ingiustificate comportano la risoluzione del contratto. Viene definita prolungata assenza ingiustificata l'assenza non preventivamente autorizzata che superi i quindici giorni complessivi annui.

Le assenze ingiustificate che non comportino la risoluzione del contratto, che non superino cioè i quindici giorni complessivi annui, vanno recuperate al termine dell'anno di corso e comunque prima del passaggio all'anno successivo o dell'ammissione all'esame finale secondo le modalità fissate dal Consiglio della Scuola. L'intero periodo di assenza dovrà essere recuperato dal medico in formazione specialistica per un periodo (in termini di tempo, non di ore) pari a quello di assenza,



non essendo possibile compattare l'effettiva attività dello specializzando in periodi di tempo inferiori all'anno.

Art. 21 - Recupero dei periodi di sospensione

I debiti formativi dovuti ai periodi di sospensione saranno recuperati al termine dell'anno di corso a cui è iscritto il medico in formazione specialistica. Il recupero delle sospensioni è comunque formazione a tutti gli effetti e dà diritto al pagamento completo del compenso previsto per il contratto di formazione (quota fissa più quota variabile).

L'ammissione all'anno di corso successivo, o all'esame di diploma, se il medico in formazione specialistica è iscritto all'ultimo anno, non sarà possibile fino a quando non sarà stato interamente recuperato il periodo (in termini di tempo, non di ore) di sospensione.

Gli esami, siano essi di profitto che di diploma, devono essere sempre effettuati dopo il completamento della formazione.

Durante il recupero dei periodi di sospensione l'assenza giustificata è un'evenienza e non un diritto.

Art. 22 - Trasferimento

Il trasferimento presso una Scuola di altra sede è possibile previo nulla osta da parte dei Rettori delle Università interessate e comunicazione in merito, da effettuarsi almeno tre mesi prima dell'inizio del nuovo anno accademico, al Direttore della Scuola di partenza e all'ufficio dell'amministrazione centrale. La motivazione che determina la richiesta di trasferimento deve essere seria e documentabile.

Il trasferimento in arrivo è possibile solo previa nulla osta della scuola ricevente e comunque con richiesta effettuata al competente ufficio dell'amministrazione centrale almeno tre mesi prima dell'inizio del nuovo anno accademico.

I trasferimenti possono avvenire solo previa ammissione all'anno successivo e pertanto non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.

Al Consiglio della Scuola compete la valutazione di eventuali richieste di riconoscimento di Crediti Formativi Universitari (CFU) acquisiti in percorsi formativi di altre Scuole di Specializzazione.

Art. 23 - Rinuncia

Il medico in formazione specialistica che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione scritta al competente Ufficio dell'amministrazione centrale e alla Direzione della Scuola, indicando la data di cessazione dell'attività.

Art. 24 - Valutazione in itinere e passaggio all'anno successivo

La Scuola mette in atto un sistema di valutazione, in cui periodicamente (almeno una volta all'anno) e in maniera documentata, il medico in formazione viene valutato sulle conoscenze e sulle competenze acquisite e, più specificamente, sui livelli di autonomia raggiunti.

La valutazione delle competenze è fatta da più docenti (tutti i docenti-tutori che hanno fatto supervisione nel periodo di tempo considerato), utilizzando strumenti di valutazione condivisi, validi e riproducibili.

Tutte le valutazioni relative al singolo medico in formazione specialistica sono discusse e sintetizzate in un giudizio finale annuale dalla Commissione didattica, qualora costituita ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Regolamento di Ateneo per la formazione specialistica medica, e dal Consiglio della Scuola che nel loro insieme si fanno garanti del processo di valutazione e, sulla base di esso, dell'attribuzione agli specializzandi dei livelli di responsabilità. Tale giudizio, se positivo, consentirà al medico in formazione specialistica il passaggio all'anno successivo o l'ammissione alla prova finale.

Il mancato superamento dell'esame di profitto annuale comporta l'esclusione dalla Scuola, senza possibilità di ripetizione dell'anno di corso.



Quanto sopra, ai sensi dell'art. 37, comma 5 del D.Lgs. n.368/1999 che dispone la risoluzione del contratto di formazione nel caso di "mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione".

La Scuola dovrà darne comunicazione, entro quindici giorni prima della conclusione delle attività annuali dello specializzando, al competente Ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università al fine del proseguimento della carriera del medico in formazione specialistica.

Inoltre la Scuola dovrà dare informazione al medico in formazione specialistica e alla Direzione Ospedaliera, dell'Unità Operativa in cui i medici in formazione svolgono la loro attività dei livelli di responsabilità attribuita.

La valutazione delle conoscenze teoriche (knowing) prevede il superamento dell'esame delle singole discipline indicate nel piano didattico generale mediante una valutazione orale del medico in formazione da parte del docente della materia.

La valutazione delle competenze pratiche:

- **doctoring:** capacità cliniche;
- **professionalism:** capacità relazionali e comportamentali;
- **surgering:** capacità strumentali e chirurgiche;

e del conseguente livello di autonomia raggiunto, è fatta da più docenti (tutti i docenti-tutori che hanno fatto supervisione nel periodo di tempo considerato e dal Direttore della Scuola), utilizzando strumenti di valutazione condivisi, validi e riproducibili.

Attribuzione del voto di profitto. Il voto annuale di profitto rappresenta la risultante della valutazione delle varie componenti sopra esposte e della valutazione semestrale eseguita dal tutor sul medico in formazione. Per il superamento della prova tutte le componenti devono avere raggiunto un punteggio di sufficienza. Non devono comunque sussistere assenze dal servizio in quantità incompatibile con quanto stabilito dal presente regolamento.

La Commissione esaminatrice, costituita da almeno 5 membri nominati dal Direttore della Scuola (di cui uno il Direttore della Scuola e uno il tutor del medico in formazione), Su un totale di punteggio massimo di 50/50, il voto finale è costituito, per ogni anno, dalla partecipazione in percentuale similare delle seguenti valutazioni:

- Valutazione semestrale del tutor: 20 %
- Conoscenze teoriche (knowing): 20%
- Capacità cliniche (doctoring): 20%
- Capacità relazionali e comportamenti (professionalism): 20%
- Abilità tecnico-strumentali e chirurgiche (surgering): 20%

Per ogni criterio esaminato il punteggio ottenibile varia da 1 a 10, la sufficienza viene raggiunta con 6 punti.

La progressione delle competenze viene registrata su apposita modulistica per ogni medico in formazione.

Art. 25 - Esame di diploma

Il medico in formazione specialistica, dopo il completamento e superamento dell'ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale nella sessione ordinaria prevista entro un mese dalla conclusione del corso. La Scuola garantisce almeno due sessioni straordinarie di esame finale per coloro che devono recuperare debiti formativi dovuti a sospensioni dell'attività formativa.

In caso di esito negativo, il medico in formazione specialistica può ripetere la prova una sola volta e nella sessione immediatamente successiva.



In caso di assenza all'esame finale il medico in formazione specialistica si considera giustificato nelle seguenti ipotesi:

- a) malattia;
- b) caso fortuito o forza maggiore.

In tali casi, il medico in formazione interessato verrà ammesso alla sessione successiva previa presentazione di idonea documentazione, che verrà valutata dal Consiglio della Scuola.

In caso di assenza ingiustificata il medico in formazione decade dal diritto di sostenere l'esame finale.

La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche, nonché dei giudizi dei docenti-tutori.

Relatore delle tesi di diploma di specializzazione possono essere tutti i docenti titolari di insegnamento, che facciano parte del Consiglio della Scuola.

Le commissioni sono nominate dal Preside di Facoltà o su sua delega dai Presidenti dei Consigli delle Scuole e sono composte da non meno di cinque docenti facenti parte dei Consigli delle Scuole; possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche docenti ed esperti esterni. Il presidente della commissione è il professore di ruolo di più alto grado accademico.

Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, ai quali può essere aggiunta la lode subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della commissione.

Il medico in formazione specialistica può ritirarsi dall'esame finale fino al momento di essere congedato dal presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.

Lo svolgimento dell'esame finale di specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

Art. 26 - Valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante

La Scuola prevede forme di valutazione annuale delle attività formative (didattica frontale, attività di tirocinio nei diversi reparti, attività della Direzione, ecc..) da parte dei medici in formazione, secondo modalità stabilite dal Consiglio della Scuola.

Sarà responsabilità dell'Osservatorio per la formazione specialistica definire criteri e modalità di valutazione periodica dell'attività delle Scuole.

Art. 27 - Attività di sostituzione dei medici di medicina generale

L'attività di sostituzione dei medici di medicina generale, di guardia medica notturna e festiva e di guardia medica turistica, prevista dall'art. 19 comma 11 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, può essere svolta esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio e non deve interferire con le attività di tirocinio previste dalle singole scuole. Di tale eventuale attività deve essere data comunicazione al Consiglio della Scuola.

Art. 28 - Attività intramoenia

Le attività in libera professione intramoenia sono svolte secondo le modalità indicate dalle leggi statali e regionali e dallo specifico regolamento dell'azienda sanitaria dove il medico in formazione specialistica effettua l'attività.

Art. 29 - Norma generale

Agli specializzandi già iscritti alla Scuola alla data di entrata in vigore del presente regolamento è assicurata la conclusione del corso di specializzazione e il rilascio del relativo titolo secondo gli



ordinamenti e regolamenti didattici vigenti in precedenza.

Art. 30 – Norma transitoria

In base a disposizione ministeriale per il corrente anno accademico 2008-2009:

- a. la direzione della nuova scuola è deliberata **per il primo anno** dalla Facoltà nell'ambito dei professori di I e II fascia dei SSD corrispondenti alla tipologia della scuola (vedi D.M. 1 agosto 2005);
- b. il nominato assume per un anno la carica di Coordinatore del Comitato ordinatore. Il Comitato ordinatore è deliberato dalla Facoltà ed è costituito da n. 6 componenti (oltre il Coordinatore) scelti tra i professori o ricercatori dei SSD corrispondenti alla tipologia della scuola e da almeno un professore, o ricercatore di uno degli altri SSD necessari per i requisiti minimi di docenza della scuola così come indicato nelle schede della proposta di istituzione. Non si può essere impegnati in più di un Comitato ordinatore;
- c. i direttori delle scuole del vecchio ordinamento restano in carica fino al completamento del ciclo didattico da parte degli specializzandi immatricolatisi nell'a.a 2007-08. In caso di cessazione dal ruolo o di dimissioni la direzione, su delibera della Facoltà, è assunta dal decano, o dal Coordinatore del Comitato ordinatore, o dal Direttore di una delle scuole ad esaurimento della medesima tipologia;
- d. la commissione giudicatrice del concorso, come disposto dal D.M. n. 172/2006, è costituita con decreto rettorale, su proposta della Facoltà. La Commissione è composta da n. 5 componenti fra cui il Coordinatore del Comitato ordinatore che la presiede, quale responsabile della direzione della scuola medesima.

Art. 31 - Disposizione finale

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa vigente in materia e il Regolamento di Ateneo per la formazione specialistica medica.



ALLEGATI

- 1 - Statuto Scuola di Specializzazione in Chirurgia maxillo-facciale emanato con D.R. 30 ottobre 1996, n. 8199, ai sensi della normativa previgente.
- 2 - Ordinamento Didattico della Scuola di Specializzazione in Chirurgia maxillo-facciale, ai sensi del D.M. 1 agosto 2005.
- 3 - Piano didattico e tabella di conformità
- 4 - Modulo mensile di registrazione della presenza in servizio del Medico in formazione
- 5 - Planning annuale mensile delle attività dei medici in formazione
- 6 - Scheda di valutazione dei discenti da parte del tutor:
- 7 - Scheda della Progressione delle competenze
- 8 - Scheda di valutazione dell'idoneità del medico in formazione a svolgere il servizio di guardia
- 9 - Scheda di valutazione della Scuola di Specializzazione da parte dei Discenti



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Funzione 1 Servizi Istituzionali
SR/

**Decreto n. 10819
del 30.09.1999**

IL RETTORE

- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
- **VISTA** la Legge 2 maggio 1989, n. 168 – Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- **VISTA** la legge 18 novembre 1990, n. 341 – Riforma degli ordinamenti didattici universitari;
- **VISTA** la Tabella E relativa agli ordinamenti degli studi della Facoltà di Medicina e Chirurgia, allegata al Regolamento Didattico d'Ateneo emanato con D.R. n. 9922 del 15 ottobre 1998;
- **VISTE** le modifiche all'ordinamento didattico formulate dagli organi accademici di quest'Ateneo;
- **VISTO** il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale;

DECRETA

La tabella E del Regolamento Didattico d'Ateneo dell'Università degli Studi di Verona è modificata come di seguito specificato:

Articolo unico

Dopo l'art. 84 e con lo scorrimento degli articoli successivi, è inserita la scuola di specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE

Art. 85

Nella Facoltà di medicina e Chirurgia dell'Università di Verona è istituita la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale.

La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della Chirurgia Maxillo-Facciale, ivi compresa la Chirurgia Speciale Odontostomatologica.

La Scuola rilascia il titolo di specialista in Chirurgia Maxillo-Facciale.

L'Università può istituire altresì corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 6 della Legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della Direttiva C.E.E. 92/98 recepite con D. L.vo n. 541/1992.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Art. 86

Il Corso di Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale ha la durata di cinque anni. Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle Scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio Sanitario Nazionale.

Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del D. L.vo 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla Tab. A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del D. L.vo 257/1991.

Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della Scuola di Specializzazione.

Le predette strutture non universitarie, sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2 del D. L.vo 502/1992.

La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (L. 428/1990 e D. L.vo 257/1991).

Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 4 per ciascun anno di corso per un totale di 20 specializzandi.

Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della Sanità e il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti alla scuola non può superare quello totale previsto nello statuto.

Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.

Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti Autorità Accademiche Italiane.

Art. 87

Il Consiglio della Scuola è tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente articolo.

Il Consiglio della Scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui all'art. 85 e gli obiettivi previsti nel successivo art. 88 specificati nelle tabelle A e B relative agli standard formativi specifici per la specializzazione in chirurgia maxillo-facciale, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati:

- a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
- b) la suddivisione nei periodi temporali delle attività didattica, teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Il piano di studi è determinato dal Consiglio della Scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico disciplinari riportati nella tabella A.

L'organizzazione del processo di addestramento ivi compresa l'attività svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singola specializzazione nella specifica tabella B.

Il piano dettagliato delle attività formative di cui ai precedenti commi è deliberato dal Consiglio della scuola e reso pubblico nel Manifesto Annuale degli Studi.

Art. 88

All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da Tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

Il Consiglio della Scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno.

A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della Scuola può riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Art. 89

L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un Docente della Scuola.

La Commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione è nominata dal Rettore dell'Ateneo, secondo la vigente normativa.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato la misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo gli standard nazionali specifici riportati nella tabella B.

Art. 90

L'Università, su proposta del consiglio della scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale e del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia quando trattasi di più scuole per la stessa convenzione, può stabilire protocolli di intesa ai sensi del 2° comma dell'articolo 6 del D. L.vo 502/1992, per i fini di cui all'articolo 16 del medesimo D. L.vo.

L'Università su proposta del Consiglio della Scuola di specializzazione, può altresì stabilire convenzioni con Enti Pubblici o Privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della scuola.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Art. 91

Le Tabelle A e B, che definiscono gli standard nazionali per la Scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza e sull'attività minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate e aggiornate dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della Legge 341/1990.

La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili è decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'articolo 7 del D. L.vo 257/1991.

TABELLA A – Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari

A – PROPEDEUTICA

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze approfondite di anatomo-fisiologia, di embriologia, di anatomia patologica e di anatomia chirurgica; deve apprendere inoltre conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistemazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici.

Settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, E06B Istologia, F06A Anatomia patologica, F01X Statistica medica.

B – DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze approfondite nell'ambito della patologia odontostomatologica e della relativa terapia.

Settori: F13B Malattie Odontostomatologiche.

C – SEMEIOTICA CLINICA E STRUMENTALE

Obiettivo: lo specializzando procede nell'acquisizione degli elementi di programmazione chirurgica e di diagnostica strumentale.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F13C Chirurgia maxillo-facciale, F13B Malattie odontostomatologiche, F12B Neurochirurgia, F14X Malattie dell'Apparato visivo, F12A Neuroradiologia, F21X Anestesiologia, F15A Otorinolaringoiatria.

D – ANATOMIA CHIRURGICA E DELLE TECNICHE CHIRURGICHE

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali tecniche chirurgiche.

Settori: F13C Chirurgia maxillo-facciale, F08A Chirurgia generale.

E – CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza necessaria alla diagnosi ed al trattamento medico-chirurgico delle patologie maxillo-facciali.

Settori: F13C Chirurgia maxillo-facciale.

F – CHIRURGIA INTERDISCIPLINARE

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le basi di conoscenza e l'esperienza pratica necessaria a diagnosticare e trattare chirurgicamente pazienti affetti da patologie di competenza multidisciplinare anche in collaborazione con altri specialisti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Settori: F13C Chirurgia maxillo-facciale, F12B Neurochirurgia, F13B Malattie Odontostomatologiche, F15A Otorinolaringoiatria, F08B Chirurgia plastica, F14X Malattie dell'apparato visivo, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F04C Oncologia medica.

G – MEDICINA SOCIALE, PREVENTIVA E RIABILITATIVA

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le basi di conoscenza per la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle patologie maxillo-facciali e della loro prevenzione e riabilitazione.

Settori: F22B Medicina legale, F01X Statistica Medica, F23F Scienze della riabilitazione logopedica e foniatrica.

TABELLA B – STANDAR COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Lo studente per essere ammesso all'esame finale di diploma di specializzazione deve:

- aver frequentato un reparto di chirurgia generale e/o di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso per un periodo di sei mesi;
- dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici come di seguito specificato:
 1. almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 10% condotti come primo operatore;
 2. almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;
 3. almeno 250 interventi di piccola chirurgia generale e specialistica (chirurgia plastica, neurochirurgia, otorinolaringoiatria, oftalmologia), dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

IL RETTORE
(Prof. Mario Marigo)

Università degli Studi di VERONA

Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA

Scuola di Chirurgia maxillo-facciale

Sede: Piazzale L.A. Scuro, 10 - Borgo Roma

37134 - VERONA (VR)

Tel: 045 8124232

Fax: 045 509103

Obiettivi Scuola

Lo specialista in Chirurgia maxillo-facciale deve aver acquisito conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo della fisiopatologia, clinica e terapia delle malattie del distretto oro-maxillo-facciale e del distretto cervicale in età pediatrica ed adulta; sono specifici ambiti di competenza la Traumatologia maxillo-facciale, la Chirurgia Oncologica oro-maxillo-facciale, la Chirurgia speciale Odontostomatologica, la Chirurgia Ortognatica, la Chirurgia delle ghiandole salivari, la Chirurgia delle malformazioni cranio-facciali, la Chirurgia ricostruttiva del distretto maxillo-facciale.

Per la tipologia CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE (articolata in cinque anni di corso) gli obiettivi formativi sono i seguenti: obiettivi formativi di base:

- l'apprendimento di approfondite conoscenze di anatomia, fisiopatologia e farmacologia correlate alla tipologia della Scuola;
- le conoscenze necessarie per la valutazione epidemiologica e l'inquadramento dei casi clinici anche mediante sistemi informatici;
- l'organizzazione e gestione dei servizi sanitari secondo le più recenti direttive, la conoscenza dei principi di asepsi ed antisepsi e delle problematiche inerenti l'organizzazione e l'igiene ambientale delle sale operatorie e dei reparti chirurgici;
- l'acquisizione di competenze e di esperienza pratica necessaria per una valutazione clinica complessiva del paziente;
- la conoscenza degli aspetti medico-legali relativi alla propria professione e le leggi e i regolamenti che governano l'assistenza sanitaria.

Lo specializzando deve inoltre acquisire la base di conoscenze necessarie ad organizzare e gestire la propria attività di chirurgo maxillo-facciale in rapporto alle caratteristiche delle strutture nelle quali è chiamato ad operare;

obiettivi formativi della tipologia della Scuola:

- l'acquisizione attraverso il tronco comune delle conoscenze fondamentali rilevanti per l'esame clinico obiettivo e la medicina operatoria;
- la conoscenza dello strumentario chirurgico e dei materiali di sutura nonché delle tecniche e metodiche chirurgiche tradizionali ed alternative;
- una conoscenza di base e la relativa esperienza pratica necessarie a definire e verificare personalmente sulla base della valutazione complessiva della malattia e del paziente, una corretta definizione diagnostica della patologia nei singoli pazienti e l'indicazione al tipo di trattamento più idoneo in funzione dei rischi, dei benefici e dei risultati per ogni singolo malato;
- essere in grado di affrontare e risolvere le problematiche relative all'impostazione e gestione del decorso postoperatorio immediato e dei controlli a distanza sulla base di una valutazione complessiva della malattia e del paziente;
- essere in grado di affrontare in prima persona l'esecuzione di atti operatori in urgenza; essere in grado di correlare le attività formative generali caratterizzanti con quelle specifiche caratterizzanti della tipologia della Scuola.

Sono Obiettivi Caratterizzanti della tipologia della Scuola (settore Scientifico Disciplinare MED/29 Chirurgia Maxillo-Facciale):

l'acquisizione di conoscenze teoriche, scientifiche e professionali per lo svolgimento dell'attività assistenziale nel campo della Chirurgia maxillo-facciale ed odontostomatologica in età pediatrica e adulta;

l'acquisizione di competenze nella fisiopatologia, clinica e terapia delle malattie del distretto oro-maxillo-facciale e cervicale, con specifica conoscenza delle tecniche operatorie in chirurgia maxillo-facciale, delle metodologie chirurgiche avanzate e di quelle microchirurgiche in ambito ricostruttivo maxillo-facciale; l'acquisizione di specifiche competenze in Traumatologia

maxillo-facciale, in Chirurgia Oncologica oro-maxillo-facciale, in Chirurgia speciale Odontostomatologica, in Chirurgia Ortognatica, nella Chirurgia delle ghiandole salivari, nella Chirurgia delle malformazioni cranio-facciali e nella Chirurgia ricostruttiva del distretto maxillo-facciale.

Sono obiettivi affini o integrativi:

- l'acquisizione delle conoscenze di base, di quelle specifiche della classe, di quelle affini, e della relativa esperienza necessaria per diagnosticare e trattare patologie di interesse comune con le altre tipologie della classe o di altre classi;
- la capacità di riconoscere, diagnosticare ed impostare il trattamento, definendo, in una visione complessiva, la priorità nei casi di patologie o lesioni multiple in pazienti che richiedono l'impiego necessario degli specialisti delle tipologie su ricordate.

Sono attività professionalizzanti obbligatorie per il raggiungimento delle finalità della tipologia:

- almeno 50 interventi di alta chirurgia di cui il 10% come primo operatore. Il resto come secondo operatore;
- almeno 100 interventi di media chirurgia di cui il 25% come primo operatore. Il resto come secondo operatore;
- almeno 250 interventi di piccola chirurgia di cui il 40% come primo operatore (sono incluse le procedure di chirurgia laparoscopica nonché quelle ambulatoriali e in D.H.) Il resto come secondo operatore.

Dimostrare di aver prestato assistenza diretta e responsabile, con relativi atti diagnostici e terapeutici, a un adeguato numero di pazienti in elezione, critici e in emergenza/urgenza.

Lo Specializzando di avere prestato attività di assistenza diretta per due bimestri in Chirurgia generale e in Chirurgia d'urgenza e Pronto soccorso.

Potrà concorrere al diploma dopo aver completato l'attività chirurgica.

Le attività caratterizzanti elettive a scelta dello studente sono quelle utili all'acquisizione di specifiche ed avanzate conoscenze nell'ambito della specializzazione. Tali attività elettive possono essere svolte in:

- 1) Traumatologia
- 2) Chirurgia oncologica
- 3) Chirurgia Ortognatica
- 4) Chirurgia delle malformazioni cranio-maxillo-facciali

Le attività di tipo professionalizzante devono rappresentare almeno il 70% del totale dei crediti assegnati.

Ordinamento

Attività formative di base - 5 CFU

Ambito	Settore
Discipline generali per la formazione dello specialista	BIO/09 Fisiologia
	BIO/14 Farmacologia
	BIO/16 Anatomia umana
	INF/01 Informatica
	L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese

Attività caratterizzanti - 81 CFU

Ambito	Settore
Clinico	M-PSI/08 Psicologia clinica
	MED/09 Medicina interna
	MED/18 Chirurgia generale
	MED/29 Chirurgia maxillofacciale
	MED/30 Malattie apparato visivo
	MED/31 Otorinolaringoiatria
	MED/32 Audiologia

Ambito	Settore
Diagnostico	MED/41 Anestesiologia
	BIO/12 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica
	MED/05 Patologia clinica
	MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica
	MED/08 Anatomia patologica
	MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia
Emergenza e pronto soccorso	MED/37 Neuroradiologia
	MED/09 Medicina interna
	MED/18 Chirurgia generale
	MED/41 Anestesiologia

Attività caratterizzanti Specifiche della tipologia - 189 CFU	
Ambito	Settore
Discipline specifiche della tipologia Chirurgia maxillo-facciale	MED/29 Chirurgia maxillofacciale

Docenze del settore Specifico della tipologia				
Settore	Docente	Qualifica	Facoltà	Settore Affine
MED/29 Chirurgia maxillofacciale	Nocini Pier Francesco	Ordinario	MEDICINA e CHIRURGIA	

Attività affini o integrative - 5 CFU	
Ambito	Settore
Discipline integrative ed interdisciplinari	MED/06 Oncologia medica
	MED/27 Neurochirurgia
	MED/28 Malattie odontostomatologiche
	MED/38 Pediatria generale e specialistica
Scienze umane e medicina di comunità	MED/43 Medicina legale
Sanità pubblica, management sanitario, statistica ed epidemiologia	MED/01 Statistica medica

Altre Attività formative	
Attività	Crediti
Per la prova finale	15
Altre	5

Attività caratterizzanti elettive a scelta dello studente - 45 CFU	
Ambito	Settore
Discipline elettive per le tipologie della classe	MED/06 Oncologia medica
	MED/19 Chirurgia plastica
	MED/27 Neurochirurgia

Offerta Formativa - Scuole di Specializzazione

Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA - Chirurgia maxillo-facciale



Ambito	Settore
	MED/28 Malattie odontostomatologiche
	MED/29 Chirurgia maxillofacciale
	MED/30 Malattie apparato visivo
	MED/31 Otorinolaringoiatria

Attività professionalizzanti - 210 CFU	
Ambito	Settore
Discipline professionalizzanti	MED/29 Chirurgia maxillofacciale
	MED/30 Malattie apparato visivo
	MED/31 Otorinolaringoiatria



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

Direzione Studenti

Area Post Lauream

AREA CHIRURGICA - Classe delle Chirurgie del distretto testa e collo

Scuola di Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale

PIANO DIDATTICO

ANNO	INSEGNAMENTI	CFU		SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI	AMBITI DISCIPLINARI	TAF	
		LEZIONI FRONTALI	ATTIVITA' PRATICHE E DI TIROCINIO				
1	<i>fisiologia</i>	1		BIO/09 FISILOGIA	DISCIPLINE GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLO SPECIALISTA	A	
1	<i>farmacologia</i>	1		BIO/14 FARMACOLOGIA	DISCIPLINE GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLO SPECIALISTA	A	
1	<i>anatomia umana</i>	3		BIO/16 ANATOMIA UMANA	DISCIPLINE GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLO SPECIALISTA	A	
1	<i>chirurgia generale</i>		17	MED18/ CHIRURGIA GENERALE	Clinico	TRONCO COMUNE	B
1	<i>chirurgia maxillo-facciale</i>	1		MED/29 CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE	Clinico	TRONCO COMUNE	B
1	<i>malattie apparato visivo</i>	1		MED/30 MALATTIE APPARATO VISIVO	Clinico	TRONCO COMUNE	B
1	<i>otorinolaringoiatria</i>	1		MED/31 OTORINOLARINGOIATRIA	Clinico	TRONCO COMUNE	B
1	<i>anestesiologia</i>	1		MED/41 ANESTESIOLOGIA	Diagnostico	TRONCO COMUNE	B
1	<i>microbiologia e microbiologia clinica</i>	1		MED/07 MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA	Diagnostico	TRONCO COMUNE	B
1	<i>diagnostica per immagini e radioterapia</i>	1		MED/36 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA	Diagnostico	TRONCO COMUNE	B
1	<i>neuroradiologia</i>	1		MED/37 NEURORADIOLOGIA	Emergenze e Pronto Soccorso	TRONCO COMUNE	B
1	<i>chirurgia maxillo-facciale</i>	1	27	MED/29 CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE	DISCIPLINE SPECIFICHE DELLA TIPOLOGIA		B
1	<i>malattie odontostomatologiche</i>	2		MED/28 MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE	DISCIPLINE ELETTIVE PER LE TIPOLOGIE DELLA CLASSE DELLE CHIRURGIE DEL DISTRETTO TESTA-COLLO		B1
1		1			ALTRE ATTIVITA'		E
TOTALE 1° ANNO		16	44				
		60					



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

Direzione Studenti

Area Post Lauream

AREA CHIRURGICA - Classe delle Chirurgie del distretto testa e collo

Scuola di Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale

PIANO DIDATTICO

ANNO	INSEGNAMENTI	CFU		SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI	AMBITI DISCIPLINARI		TAF
		LEZIONI FRONTALI	ATTIVITA' PRATICHE E DI TIROCINIO				
2	<i>chirurgia generale</i>		13	MED18/ CHIRURGIA GENERALE	Clinico	TRONCO COMUNE	B
2	<i>chirurgia maxillo-facciale</i>		4	MED/29 CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE	Clinico	TRONCO COMUNE	B
2	<i>malattie apparato visivo</i>		4	MED/30 MALATTIE APPARATO VISIVO	Clinico	TRONCO COMUNE	B
2	<i>otorinolaringoiatria</i>		5	MED/31 OTORINOLARINGOIATRIA	Clinico	TRONCO COMUNE	B
2	<i>anatomia e istologia patologica</i>	1		MED/08 ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA	Diagnostico	TRONCO COMUNE	B
2	<i>chirurgia maxillo-facciale</i>	2	28	MED/29 CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE	DISCIPLINE SPECIFICHE DELLA TIPOLOGIA		B
2	<i>malattie odontostomatologiche</i>	2		MED/28 MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE	DISCIPLINE ELETTIVE PER LE TIPOLOGIE DELLA CLASSE DELLE CHIRURGIE DEL DISTRETTO TESTA-COLLO		B1
2		1			ALTRE ATTIVITA'		
TOTALE 2° ANNO		6	54				
		60					



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

Direzione Studenti

Area Post Lauream

AREA CHIRURGICA - Classe delle Chirurgie del distretto testa e collo

Scuola di Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale

PIANO DIDATTICO

ANNO	INSEGNAMENTI	CFU		SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI	AMBITI DISCIPLINARI		TAF
		LEZIONI FRONTALI	ATTIVITA' PRATICHE E DI TIROCINIO				
3	<i>chirurgia maxillo-facciale</i>		5	MED/29 CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE	Clinico	TRONCO COMUNE	B
3	<i>malattie apparato visivo</i>		5	MED/30 MALATTIE APPARATO VISIVO	Clinico	TRONCO COMUNE	B
3	<i>otorinolaringoiatria</i>		5	MED/31 OTORINOLARINGOIATRIA	Clinico	TRONCO COMUNE	B
3	<i>audiologia</i>	1		MED/32 AUDIOLOGIA	Clinico	TRONCO COMUNE	B
3	<i>chirurgia maxillo-facciale</i>	2	35	MED/29 CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE	DISCIPLINE SPECIFICHE DELLA TIPOLOGIA		B
3	<i>oncologia medica</i>	1		MED/06 ONCOLOGIA MEDICA	DISCIPLINE ELETTIVE PER LE TIPOLOGIE DELLA CLASSE DELLE CHIRURGIE DEL DISTRETTO TESTA-COLLO		B1
3	<i>malattie odontostomatologiche</i>	1		MED/28 MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE	DISCIPLINE ELETTIVE PER LE TIPOLOGIE DELLA CLASSE DELLE CHIRURGIE DEL DISTRETTO TESTA-COLLO		B1
3	<i>oncologia medica</i>	1		MED/06 ONCOLOGIA MEDICA	DISCIPLINE INTEGRATIVE ED INTERDISCIPLINARI		C
3	<i>malattie odontostomatologiche</i>	1		MED/28 MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE	DISCIPLINE INTEGRATIVE ED INTERDISCIPLINARI		C
3	<i>pediatria generale e specialistica</i>	1		MED/38 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA	DISCIPLINE INTEGRATIVE ED INTERDISCIPLINARI		C
3	<i>medicina legale</i>	1		MED/43 MEDICINA LEGALE	SCIENZE UMANE E MEDICINA DI COMUNITA'		C
3		1			ALTRE ATTIVITA'		
TOTALE 3° ANNO		10	50				
		60					



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

Direzione Studenti

Area Post Lauream

AREA CHIRURGICA - Classe delle Chirurgie del distretto testa e collo

Scuola di Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale

PIANO DIDATTICO

ANNO	INSEGNAMENTI	CFU		SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI	AMBITI DISCIPLINARI		TAF
		LEZIONI FRONTALI	ATTIVITA' PRATICHE E DI TIROCINIO				
4	<i>medicina interna</i>	1		MED09/ MEDICINA INTERNA	Clinico	TRONCO COMUNE	B
4	<i>chirurgia maxillo-facciale</i>		4	MED/29 CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE	Clinico	TRONCO COMUNE	B
4	<i>malattie apparato visivo</i>		4	MED/30 MALATTIE APPARATO VISIVO	Clinico	TRONCO COMUNE	B
4	<i>otorinolaringoiatria</i>		5	MED/31 OTORINOLARINGOIATRIA	Clinico	TRONCO COMUNE	B
4	<i>chirurgia maxillo-facciale</i>	3	37	MED/29 CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE	DISCIPLINE SPECIFICHE DELLA TIPOLOGIA		B
4	<i>chirurgia plastica</i>	2		MED/19 CHIRURGIA PLASTICA	DISCIPLINE ELETTIVE PER LE TIPOLOGIE DELLA CLASSE DELLE CHIRURGIE DEL DISTRETTO TESTA-COLLO		B1
4	<i>neurochirurgia</i>	3		MED/27 NEUROCHIRURGIA	DISCIPLINE ELETTIVE PER LE TIPOLOGIE DELLA CLASSE DELLE CHIRURGIE DEL DISTRETTO TESTA-COLLO		B1
4		1			ALTRE ATTIVITA'		
TOTALE 4° ANNO		10	50				
		60					



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

Direzione Studenti

Area Post Lauream

AREA CHIRURGICA - Classe delle Chirurgie del distretto testa e collo

Scuola di Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale

PIANO DIDATTICO

ANNO	INSEGNAMENTI	CFU		SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI	AMBITI DISCIPLINARI	TAF
		LEZIONI FRONTALI	ATTIVITA' PRATICHE E DI TIROCINIO			
5	<i>chirurgia maxillo-facciale</i>	3	37	MED/29 CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE	DISCIPLINE SPECIFICHE DELLA TIPOLOGIA	B
5	<i>chirurgia plastica</i>	2		MED/19 CHIRURGIA PLASTICA	DISCIPLINE SPECIFICHE DELLA TIPOLOGIA	B1
5	<i>neurochirurgia</i>	1		MED/27 NEUROCHIRURGIA	DISCIPLINE SPECIFICHE DELLA TIPOLOGIA	B1
5	<i>neurochirurgia</i>	1		MED/27 NEUROCHIRURGIA	DISCIPLINE INTEGRATIVE ED INTERDISCIPLINARI	C
5			15		PROVA FINALE	D
5		1			ALTRE ATTIVITA'	
TOTALE 5° ANNO		8	52			
		60				



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

Direzione Studenti

Area Post Lauream

AREA CHIRURGICA - Classe delle Chirurgie del distretto testa e collo

Scuola di Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale

TABELLA DI CONFORMITA'

TAF	AMBITI	CFU		CLASSE MINISTERIALE	
		LEZIONI FRONTALI	ATTIVITA' PRATICHE E DI TIROCINIO		
A	DISCIPLINE GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLO SPECIALISTA	5	0	5	
B	TRONCO COMUNE	10	71	81*	
	DISCIPLINE SPECIFICHE DELLA TIPOLOGIA	11	164	144	189
B1	DISCIPLINE ELETTIVE PER LE TIPOLOGIE DELLA CLASSE DELLE CHIRURGIE DEL DISTRETTO TESTA-COLLO	14	0	45**	
C	DISCIPLINE INTEGRATIVE ED INTERDISCIPLINARI	5	0	5	
	SCIENZE UMANE E MEDICINA DI COMUNITA'				
	SANITA' PUBBLICA, MANAGEMENT SANITARIO, STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA				
D	PROVA FINALE	0	15	15	
E	ALTRE ATTIVITA'	5	0	5	
TOTALE		50	250	300	
		300			



**Allegato 4 - Modulo mensile di registrazione della presenza in servizio del
Medico in formazione**

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE
(*Direttore: Prof. Pier Francesco Nocini*)

Mese di Anno.....

Dr.

	data	ora ingresso	ora uscita	annotazioni
Lunedì				
Martedì				
Mercoledì				
Giovedì				
Venerdì				
Sabato				
Domenica				
Lunedì				
Martedì				
Mercoledì				
Giovedì				
Venerdì				
Sabato				
Domenica				
Lunedì				
Martedì				
Mercoledì				
Giovedì				
Venerdì				
Sabato				
Domenica				
Lunedì				
Martedì				
Mercoledì				
Giovedì				
Venerdì				
Sabato				
Domenica				

Firma:

Dr.....



Allegato 6°

**Scheda di valutazione da parte del tutor del medico in formazione
relativamente all'attività di
doctoring
professionalism
surgering**

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE
(Direttore: Prof. Pier Francesco Nocini)

Anno Accademico

Tutor: Prof./Dr.

Unità Operativa di:.....

Medico Specializzando in formazione

Dr.:

- **doctoring**: capacità cliniche _____
 - **professionalism**: capacità relazionali e comportamentali _____
 - **surgering**: capacità strumentali e chirurgiche _____
- media _____

Annotazioni e commenti del tutor: _____

Legenda: punteggi da 1 a 10 con punteggio 6 come valore minimo di sufficienza.



Allegato 7 - Scheda di valutazione della progressione delle competenze

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE

(*Direttore: Prof. Pier Francesco Nocini*)

Dr.....

Parametri	1°anno	2°	3°	4°	5°
Knowing					
Valutazione semestrale tutor					
Doctoring					
Professionalism					
Surgering					

	1°anno	2°	3°	4°	5°
Punteggio totale					

Annotazioni:

Il Direttore
 Prof. Pier Francesco Nocini

NB. La presente scheda fa parte del dossier formativo di ogni specializzando ed è a disposizione della Commissione per il conferimento del Diploma di Specialista In Chirurgia maxillo-facciale

Verona, li.....



Allegato 8 - Scheda di valutazione dell' idoneità del medico in formazione a svolgere il servizio di guardia

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE
(Direttore: Prof. Pier Francesco Nocini)

La Commissione valutatrice dell' idoneità dei medici in formazione in Chirurgia Maxillo-facciale, a svolgere il servizio di guardia, costituita dal:

Direttore della Scuola:

Segretario:

Tutor con cui i sotto menzionati medici in formazione hanno svolto la loro attività nel corso degli anni accademici

Prof/Dr.....

Prof/Dr.....

Prof./Dr.....

Docenti della Scuola

Prof.....

Dirigetedi2° livello ove si svolgerà il servizio di guardia Prof/Dr.....

Verificato che i sottomenzionati medici in formazione:

- 1- hanno positivamente superato l' esame di profitto del **3° anno di corso**
- 2- hanno riportato una valutazione positiva da parte dei tutor durante i precedenti due anni di corso, come documentato dalle schede di valutazione, sia nell' ambito delle capacità professionali che dell' affidabilità e dei comportamenti
- 3- hanno svolto un training di servizio di affiancamento nel servizio di guardia ed hanno coadiuvato il personale strutturato nel corso dei due anni precedenti durante il servizio diurno
- 4- hanno positivamente completato i periodi di tirocinio nei reparti di Chirurgia Generale e nelle Chirurgie Specialistiche, come previsto dal tronco comune

La Commissione esprime all' unanimità giudizio positivo per l' idoneità all' espletamento del servizio di guardia medica, per quanto previsto dal Regolamento della Scuola di Specializzazione e nell' ambito delle norme per il servizio di guardia svolto dai medici in formazione presso l' Azienda Integrata di Verona, dei:

Dr.....

Dr.

Dr.

Che potranno svolgere tale attività nell' ambito del servizio di guardia delle seguenti Unità Operative:

U.O. di

U.O. di

La Segreteria della Scuola provvede a trasmettere la presente dichiarazione alla Direzione Sanitaria di sede.

Il Direttore della Scuola
 Prof. Pier Francesco Nocini

Verona, li.....



**Allegato 9 - Scheda di valutazione della Scuola di Specializzazione
da parte dei Discenti**

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE
(*Direttore: Prof. Pier Francesco Nocini*)

Anno accademico

Sede di tirocinio (U.O.).....

Parte prima: valutazione della didattica formale o frontale (punti da 1 a 5)

Lezioni	
Seminari	
Journal Club	
Corsi Monotematici	
Meeting clinico-radiologico settimanale	
Punteggio totale	

Parte seconda valutazione della didattica professionalizzante (punti da 1 a 5)

Attività clinica	
Attività strumentale (pertinente ai compiti affidati)	
Attività di servizio di guardia	
Punteggio totale	



**Parte terza: valutazione del tutoring nella didattica professionalizzante
(punti da 1 a 5)**

Attività clinica	
Attività strumentale (pertinente ai compiti affidati)	
Attività di servizio di guardia	
Punteggio totale	

Parte quarta: valutazione della organizzazione della Scuola (punti da 1 a 5)

Organizzazione generale	
Disponibilità di supporti informatici	
Adeguatezza di spazi e luoghi di lavoro	
Chiarezza informazioni e compiti assegnati	
Disponibilità della Direzione della Scuola	
Punteggio totale	

Somma punteggi totali	
------------------------------	--

Annotazioni:

Dr.

.....li.....